

**REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE**

OGGETTO: - Presa atto convenzione stages di tirocinio di formazione ed orientamento con l'Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Scienze MM.FF.NN.

L'anno duemiladieci il giorno 06 DIC. 2010 presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita al Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio, in Crotone.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio ed esperienze dirette nell'ambito dei processi formativi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art.18, della legge 24 giugno 1997, n.196 e del DM 25.03.1998, n.142, si possono promuovere tirocini formativi e di orientamento a favore;

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, per le istanze che provengono in tal senso, con propria deliberazione n. 158 del 17 luglio 2008, ha approvato il regolamento interno attuativo di accesso all'offerta;

VISTA l'istanza avanzata dell'Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Scienze MM.FF.NN., volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti la Facoltà in parola, stages di tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

RILEVATO che lo schema di convezione proposto allo scopo è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento intero;

RITENUTO, pertanto, di dover disciplinare il servizio in argomento con l'approvazione e la stipula del predetto documento;

SU CONFORME PROPOSTA, nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile dell'Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale aziendale;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il DPR 382/80, le Leggi 341/90 e 196/97 e i Decreti Ministeriali 142/98 e 509/99;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Referente Sanitario;

DELIBERA

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

ACCOGLIERE l'istanza avanzata dall'Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Scienze MM.FF.NN., volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti la Facoltà in parola, stages di tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

APPROVARE e sottoscrivere la convezione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, così come redatta dal soggetto proponente;

TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

=====

Il Responsabile del Procedimento:

Il Responsabile dell'Ufficio Formazione:

Il Direttore Amministrativo:

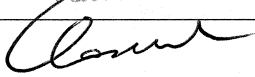
Il Referente Sanitario Aziendale:

Il Commissario Straordinario:

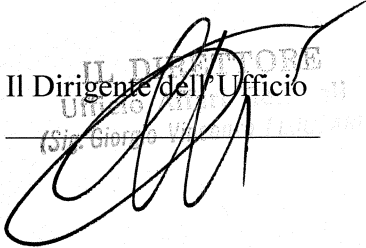
UFFICIO AFFARI GENERALI
Segreteria Generale
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 06 DIC. 2010 con prot. n. 106 del 06 DIC. 2010 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino


Il Dirigente dell'Ufficio

(Sig. Giorgio V...)


CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI E DEI LAUREATI

TRA

La **Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali** dell'Università degli Studi di Perugia, P.IVA 00448820548, rappresentata dal Preside, Prof. **Fausto Elisei**, nato a Spoleto (Pg) il 12/02/1955, domiciliato ai fini della carica in via Elce di Sotto, 8 c/o Dipartimento di Chimica, nel seguito denominata "Soggetto Promotore"

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, con sede legale presso il Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio 88900 Crotone, codice fiscale 02864140799, nel prosieguo denominata "Azienda ospitante", rappresentata dal Prof. Rocco Antonio Nostro, nato a Gioia Tauro (RC) il 20 maggio 1949, in qualità di Commissario Straordinario domiciliato per la carica presso la stessa sede

PREMESSO CHE

- la legge 24.06.1997, n. 196 consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859;
- il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di ente promotore, e le aziende o enti ospitanti;
- il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142;
- il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative relative agli stages ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Università, come previsto all'art. 18 comma 1, lett. a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, può promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto degli impegni dell'azienda o ente ospitante)

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'Azienda/Ente Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti/laureati dei corsi di studio della Facoltà/Ateneo in tirocinio di formazione e orientamento, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, anche sulla base dell'eventuale analisi del Curriculum Vitae del candidato. La tipologia dei tirocinanti accolti viene stabilita concordemente dalle Parti nel rispetto del limite numerico dei tirocinanti in base al numero di dipendenti a tempo indeterminato, così come previsto dall'art. 1, comma 3 del D.M. 142/98, in particolare non possono essere attivati tirocini presso aziende che non hanno dipendenti.

Art. 2

(Natura, durata del tirocinio e progetto formativo)

Il tirocinio di formazione e orientamento, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera d) della legge n. 196/97, non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro e l'Azienda/Ente non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. La durata del tirocinio non può eccedere i dodici mesi (ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap).

Per ogni tirocinante, inserito nell'Azienda/Ente ospitante in base alla presente Convenzione, la Facoltà di afferenza del tirocinante cura la predisposizione di un progetto formativo che deve necessariamente prevedere: i dati anagrafici dello studente tirocinante; l'indicazione del nominativo del tutore didattico e del tutore aziendale individuati secondo le modalità stabilite dal successivo art. 3; gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio; la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio; le strutture dell'azienda/ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL (gestione per conto dello stato) e responsabilità civile.

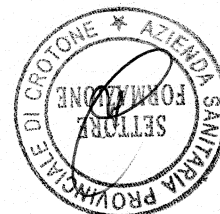
Il progetto formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa visione e accettazione dallo studente prima dell'inizio del tirocinio.

Art. 3

(Tutore didattico e tutore aziendale)

Per ogni tirocinante, la Facoltà di afferenza del tirocinante nomina un tutore didattico con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio/stage, curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e dell'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi.

L'Azienda/Ente ospitante provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui è affidata la responsabilità dell'inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4.



Art. 4
(Obblighi del tirocinante)

Il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di svolgere le attività oggetto del tirocinio, stabilite dal soggetto promotore e previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le indicazioni del tutore aziendale e del tutore didattico; frequentare l'Azienda/Ente ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati; compilare il registro presenze e consegnarlo alla Facoltà di afferenza a fine stage; segnalare al tutore aziendale e alla Facoltà eventuali infortuni; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'art. 20 del D. lgs 81/08; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interesse dell'Azienda/Ente ospitante, questa potrà, previa informazione scritta alla Facoltà di afferenza del tirocinante, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta alla Facoltà e all'azienda/ente ospitante, con congruo preavviso.

Art. 5
(Obblighi in materia di assicurazione, sicurezza del lavoro e comunicazioni)

L'Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n. 156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente ospitante è tenuta ad assolvere gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente presentando, nei casi ed entro i termini previsti, la denuncia di infortunio presso l'INAIL, indicando come numero di posizione INAIL la dicitura "GESTIONE PER CONTO DELLO STATO". L'Azienda/Ente ospitante è tenuta inoltre, nel più breve tempo possibile, ad informare la Facoltà di afferenza del tirocinante e a trasmetterle la relativa documentazione.

La Facoltà si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento o quanto concordato direttamente con i soggetti sopraccitati.

L'Azienda/Ente ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D. lgs. 81 del 9 Aprile 2008.



L'Azienda/Ente ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. lgs 81/2008 con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, sez. IV "Formazione, informazione e addestramento", sezione V "Sorveglianza sanitaria" per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), e al Titolo III, Capo II "Uso dei dispositivi di protezione individuali".

Art. 6

(Natura e durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità di tre anni e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.

Art. 7

(Trattamento dati)

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d. lgs. 196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art.13 dello stesso decreto.

Art. 8

(Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Perugia.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

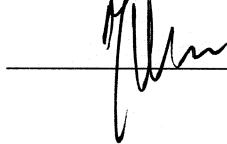
Art. 9

(Oneri fiscali e spese di registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Perugia, 15.11.2010

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Il Preside
(Prof. Fausto Elisei)



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE

Il Commissario Subordinario
(Prof. Rocco Antonio Nostro)

